



Collegio dei Revisori

Organo di revisione

Verbale n. 90 del 14 ottobre 2020

Oggetto: Certificazione costituzione fondo risorse decentrate personale dipendente non dirigente anno 2020.

L'Organo di revisione della Città metropolitana di Roma Capitale, nelle persone di:

- **Dott. Savo Filippo** (Presidente);
- **Dott. Monaco Gaetano** (Componente effettivo);
- **Dott. Ciuffo Gianluca** (Componente effettivo);

PREMESSO

- che in data 07.08.2020 il Direttore del Dipartimento I, Dott. Federico Monni ha trasmesso copia della propria determinazione n. 2140 del 07/08/2020 avente ad oggetto: *"Costituzione del fondo risorse decentrate per l'anno 2020"*, cui risulta allegata la relazione tecnico finanziaria afferente la citata costituzione;
- che il citato Responsabile con nota prot. CMRC-2020-0116365 - 07-08-2020, trasmessa a mezzo posta elettronica, ha richiesto specifico parere in merito alla costituzione del fondo di cui trattasi;
- che in data 1 ottobre 2020 sono state fornite le integrazioni richieste dall'Organo di Revisione e che in data 06.10.2020 ha fatto seguito un'interlocuzione tra l'Organo di revisione, in persona del Presidente, ed il Direttore del Dipartimento Collegio, Dott. F. Monni;
- che in data 07.10.2020 il Dott. Monni ha trasmesso le integrazioni richieste e la Proposta di Decreto della Sindaca Metropolitana sulla Costituzione del Fondo delle risorse decentrate per il personale non dirigente per l'anno 2020 n. 122 del 07.10. 2020;
- che il fondo per le politiche di incentivazione del personale si compone della parte stabile e di quella variabile, oltre che del fondo per le Posizioni organizzative;

PRESO ATTO

-delle disposizioni dei Contratti Collettivi Nazionali del personale non dirigente del comparto Funzioni locali ed in particolare:

- Artt.14 e 15 del CCNL del 1/04/1999;
- Art. 54 del CCNL del 14/09/2000;
- Artt. 4 e 28 del CCNL del 02/10/2001;
- Artt. 31 e 32 del CCNL del 22/01/2004;
- Art. 4 del CCNL del 09/05/2006;
- Art. 8 del CCNL del 11/04/2008;
- Art. 4 del CCNL del 31/07/2009;

- Art. 67 del CCNL del 21/05/2018;

VISTO

-la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 35 del 27 luglio 2020, recante “Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2020-2022 e Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020-2022 – Programma Triennale delle Opere Pubbliche 202-2022 ed Elenco annuale 2020 – Salvaguardia equilibri di Bilancio 2020 – Art. 193 T.U.E.L.”;

PRESO ATTO CHE

-nel bilancio di previsione finanziario 2020-2022 sono state stanziato le risorse per la contrattazione integrativa;

-le risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività devono essere determinate e destinate annualmente;

-si rende necessario procedere alla determinazione delle risorse, stabili e variabili, del fondo delle per l'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività, tenuto conto del periodo di vigenza del CCI 31.12.2019, nonché alla definizione della loro destinazione in sede di contrattazione collettiva integrativa;

PRESO ATTO CHE

- il Direttore del Dipartimento ha proceduto alla quantificazione del fondo delle risorse decentrate per il personale non dirigente della Città Metropolitana per l'anno 2020 ai sensi e per gli effetti della disciplina contenuta nei contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti, tenuto conto del periodo di vigenza del CCI 30.12.2019 e nel rispetto dei seguenti indirizzi:

- riduzione della parte stabile del fondo ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 67, comma 2, lett. e), del CCNL 21.05.2018, tenuto conto delle risorse stabili destinate al finanziamento di impieghi stabili relativi al personale trasferito, nell'ambito di processi di delega o trasferimento di funzioni interessanti l'Ente, medio tempore intervenuti sotto il predetto regime contrattuale;
- stanziamento di risorse variabili ai sensi degli artt. 56-quater, comma 1, lett. c), e 67, commi 3, lett. a) e d), 4 e 5, lett. b), del CCNL 21.5.2018, che tenga conto della suddetta decurtazione e della volontà di garantire per l'anno 2020 un ammontare complessivo delle risorse destinate alla contrattazione integrativa, al netto delle risorse integrative stanziato ai sensi dell'art. 15, comma 7, del CCNL 21.5.2018, e delle risorse di bilancio annualmente destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative pari a quello dell'anno 2019, nei limiti delle disponibilità di bilancio e, comunque, fermo restando il rispetto dei limiti di legge in materia di trattamenti accessori del personale e di spese del personale;

- il Direttore ha impartito i seguenti indirizzi per la contrattazione collettiva integrativa:

- conferma dell'impianto complessivo del CCI 30.12.2019 e consolidamento della disciplina negoziale nello stesso contenuta attraverso l'apposizione delle modificazioni e/o integrazioni che si rendano necessarie all'esito del monitoraggio del suo stato di attuazione da parte dell'Osservatorio di cui all'art. 2 del medesimo CCI e di quanto di seguito indicato;



- superamento del sistema dei progetti di produttività speciale, ad eccezione di quelli dell'ufficio di supporto del Sindaco metropolitano e della Polizia Locale della Città Metropolitana di Roma Capitale da finanziarsi attraverso le risorse variabili del fondo, e sua sostituzione con il sistema delle indennità previste dal CCNL 21.5.2018;
- parziale ridefinizione della disciplina negoziale in materia di progressioni economiche orizzontali nel rispetto dei principi di selettività e valorizzazione del merito e nei limiti delle risorse complessivamente destinate dal CCI nel triennio di riferimento all'attuazione di tale istituto;
- conservazione del sistema di definizione della misura dei premi correlati alla performance individuale del personale prevista dal CCI 30.12.2019 fino a concorrenza dell'importo massimo della stessa riconosciuto nel 2019 e definizione di un meccanismo di ripartizione a livello di singola struttura dipartimentale e/o dirigenziale dell'eventuale eccedenza improntato al rispetto dei principi di selettività, differenziazione e valorizzazione del merito dei più meritevoli;

PRESO ATTO CHE

- L'art. 23, comma 2 del D.Lgs.n.75/2017 il quale prevede testualmente quanto segue:

*“Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma **non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016**”;*

- L'art. 23, comma 3 del D.Lgs.n.75/2017 il quale prevede testualmente quanto segue:

*“Fermo restando il limite delle risorse complessive previsto dal comma 2, le regioni e gli enti locali, con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale, **possono destinare apposite risorse alla componente variabile dei fondi per il salario accessorio, anche per l'attivazione dei servizi o di processi di riorganizzazione e il relativo mantenimento, nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale e in coerenza con la normativa contrattuale vigente per la medesima componente variabile**”;*

- L'art. 40bis, comma 1 del D.Lgs.n.165/2001 il quale dispone che:

“Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo”;

- L'art. 8, comma 6 del CCNL 21/05/2018 recante la seguente disciplina:

“Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art.



40-bis, comma 1 del D.Lgs.n.165/2001. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l'organo di governo competente dell'ente può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto”;

- Art. 33, comma 2 ultimo capoverso del D.L. 34/2019, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 recante la seguente disciplina:

“Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”;

- Il D.M. 17/03/2020 di attuazione all'art. 33, comma 2 del citato D.L. 34/2019 ed in particolare le indicazioni contenute in premessa riguardante la disciplina del fondo incentivante:

“Rilevato che il limite al trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio pro capite riferito all'anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018”;

VISTO

- la proposta di Decreto della Sindaca Metropolitana n. 122 del 07.10.2020 con la quale sono stati definiti i criteri di quantificazione del fondo per il periodo in esame;

Considerato

- che è in corso di predisposizione il procedimento di approvazione del Decreto della Sindaca Metropolitana con il quale si determinerà la devoluzione dei proventi delle sanzioni per violazioni del codice della strada anno 2020;

RICHIAMATO

- il principio contabile applicato di cui all'allegato n. 4/2 al D.Lgs.n.118/2011, in particolare il paragrafo 5.2);

ESAMINATA

-la relazione tecnico-finanziaria sulla costituzione del fondo per il personale non dirigente relativa all'anno 2020, redatta dal Direttore dei Dipartimento I, Dott. Federico Monni e trasmessa all'Organo di revisione con nota prot. prot. CMRC-2020-0116365 del 07-08-2020;

- l'integrazione alla relazione tecnico finanziaria di cui innanzi, del Dott. Monni pervenuta all'Organo di Revisione in data 07.10.2020;

PRESO ATTO

- della quantificazione del “fondo”, come definita con determinazione n. n. 2140 del 07/08/2020 a firma del Direttore dei Dipartimento I, Dott. Federico Monni come esposto nella tabella Excel allegata alla presente certificazione;

VERIFICATO

-che il fondo per le risorse decentrate anno 2020, così come definito, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale per quanto concerne la conformità all'art. 1 comma 557 della legge n. 296/2006, nonché il permanere dei equilibri di bilancio;

EVIDENZIATO CHE



- il fondo rispetta le disposizioni normative in materia di limiti, non superando l'importo del fondo 2016;
- la spesa relativa alla costituzione del fondo incentivante il personale per l'anno 2020 è stata correttamente prevista nel bilancio di previsione anno 2020-2022 approvato Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 35 del 27 luglio 2020 avente ad oggetto " Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2020 - 2022 e Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020 – 2022 – Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2020 – 2022 ed Elenco annuale 2020 - Salvaguardia equilibri di Bilancio 2020 – Art. 193 T.U.E.L. mediante la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2020-2022

TUTTO CIO' PREMESSO

Visto il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020/2022;

Visto il CCNL 21 maggio 2018 e i CCNNLL precedenti per le disposizioni non disapplicate;

Visti gli art. 40, 40bis e 48 del D.Lgs.n.165/2001;

Visto il D.Lgs.n.267/2000 ed in particolare l'art. 239;

Visto il D.Lgs.n.165/2001;

Visto il D.Lgs.n.118/2011 ed i principi contabili applicati in particolare il n. 4/2;

Vista la Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 25/2012;

Visti lo Statuto ed il Regolamento di contabilità dell'Ente;

CERTIFICA

- nel rispetto delle norme richiamate in premessa, che la costituzione del fondo per le risorse decentrate da destinare al personale dipendente non dirigente per l'anno 2020 è stata formulata nel rispetto dei vigenti limiti normativi/contrattuali e dei vincoli di bilancio per l'esercizio 2020, nel limite dell'importo complessivo di euro 19.218.363,41;

attenzionando l'Ente sulle circolari MEF - 30 ottobre 2017 n° 30 - e Corte dei Conti - 16/5/2019 n° 15 -.

Data 14 ottobre 2020

L'Organo di revisione

Dott. Filippo Savo

Dott. Gaetano Di Monaco

Rag. Gianluca Ciuffo